



Il concessionario dell'area destinata a parcheggio deve pagare la Tosap

TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - Presupposto impositivo - Utilizzazione particolare ed eccezionale di parte del suolo pubblico, indipendentemente dalla sottrazione all'uso normale e collettivo - Sufficienza - Conseguenze - Occupazione di area destinata a parcheggio - Tassazione in capo al concessionario - Configurabilità

L'area pubblica posta dal comune a disposizione del concessionario per essere destinata, in conformità all'atto di concessione, a parcheggio accessibile al pubblico (con pagamento di tariffe stabilite nell'atto di concessione) e con libero parcheggio ai mezzi del comune e dei suoi dipendenti, è pur sempre destinata ad una utilizzazione eccezionale e particolare che legittima l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e secondo il regime tariffario dettato dagli artt. 45 e 46 del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, rispettivamente per le occupazioni temporanee e permanenti; in quanto la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest'ultimo, esercitando egli, con la gestione del parcheggio, una tipica attività d'impresa, alla quale è naturalmente connesso il fine lucrativo (n.d.r.) (1).
(Oggetto della controversia: accertamento tassa occupazione suolo pubblico)

(CASSAZIONE, Sez. trib. - Sent. n. 18550 del 17 giugno 2003, dep. il 4 dicembre 2003)

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione tributaria, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico Papa (Presidente), Dott. Massimo Oddo (Relatore), Dott. Michele D'Alonzo, Dott. Vincenzo Di Nubila, Dott. Giuseppe V.A. Magno (Consiglieri), ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso proposto il 13 giugno 2000 da R.C. - rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso dall'avvocato M.R., presso il cui studio in Lecco, è elettivamente domiciliato,

ricorrente

contro

comune di Lecco - in persona del sindaco architetto L.B. - rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del controricorso e delibera G.C. n. 299 del 4 luglio 2000 dagli avvocati G.M. e G.C. di Lecco ed elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avvocato F.P.

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sez. LXII, n. 259 del 20 dicembre 1999.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;

udito per il controricorrente l'avv. F.P.;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La Commissione tributaria provinciale di Lecco accoglieva l'11 maggio 1998 l'impugnazione proposta da R.C., concessionario di un'area adibita a parcheggio custodito nella locale piazza ... avverso l'avviso di accertamento della tassa e dei relativi accessori dovuti per l'occupazione di suolo pubblico nell'anno 1994, a lui notificato il 22 ottobre 1996 dal comune di Lecco.

La decisione, appellata dal comune, era riformata il 20 dicembre 1999 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale riteneva legittimo l'accertamento sul rilievo che la disponibilità dell'area costituiva "uno dei fattori produttivi dell'attività" di gestione del parcheggio svolta dal contribuente, del quale la tassa per l'occupazione assumeva funzione di corrispettivo, e che il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, da un lato, prevedeva l'applicazione del tributo anche nel caso di esercizio di servizi pubblici in regime di concessione e, dall'altro, attribuiva il diritto alla restituzione del tributo in caso di revoca della concessione medesima.

R.C. ricorreva con un motivo per la cassazione della sentenza ed il comune resisteva con controricorso notificato il 18 luglio 2000.

Diritto

Il ricorrente, lamentando con l'unico motivo la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360, n. 5), del codice di procedura civile per omessa od insufficiente motivazione, deduce che il giudice di secondo grado, nel desumere dalla messa a disposizione dell'area adibita a parcheggio a favore del concessionario la sussistenza del presupposto oggettivo della tassa, costituito dalla sottrazione del suolo all'uso indiscriminato della collettività, non avrebbe valutato la deduzione del contribuente che in virtù della concessione il suolo era stato più ampiamente e correttamente posto a disposizione del pubblico e che l'asserita disponibilità era limitata ad alcune fasce orarie dei giorni feriali, dalla facoltà del concedente di adibire la superficie, in qualunque momento, ad un uso diverso per ragioni di pubblico interesse e dall'obbligo di consentire il libero parcheggio ai mezzi del comune e dei suoi dipendenti.

Non avrebbe rilevato, inoltre, che la disponibilità del suolo non realizzava neanche l'ulteriore requisito del "vantaggio specifico di alcuni soggetti" e che di nessun vantaggio godeva il concessionario, giacché le tariffe di parcheggio erano stabilite dal consiglio comunale e con i ricavi il concessionario doveva sostenere tutti i costi convenzionalmente posti a suo carico, remunerare il proprio lavoro e garantire l'ente da qualsivoglia pretesa di terzi.

La doglianza è infondata.

Il possesso dell'area pubblica destinata a parcheggio dall'ente proprietario, o titolare di un diritto reale su di essa, costituisce lo strumento necessario per l'esercizio sul suolo dell'attività corrispondente alla sua destinazione da parte di un concessionario e non si configurano, quindi, come limiti all'occupazione, ma come modalità di utilizzo della superficie, le disposizioni contenute nell'atto concessorio e nell'eventuale convenzione-contratto stipulata dalle parti, che ne disciplinano in concreto lo sfruttamento.

Ne consegue che la tassazione dell'occupazione deve essere effettuata in capo al concessionario con riferimento dell'area posseduta in forza della concessione, ove il conseguimento effettivo ed il perdurare del possesso non sia contestato, e che il regime tariffario applicabile è costituito, in relazione alla durata inferiore o superiore all'anno, da quello rispettivamente det-

tato per le occupazioni temporanee o permanenti dagli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 507/1993.

A tali criteri si è adeguata la decisione della Commissione tributaria regionale, la quale, oltre a trarre argomento in favore della tassabilità dalla facoltà di un esonero dal tributo per le occupazioni permanenti con autovetture prevista dal sopravvenuto art. 3, comma 63, lettera b), del D.Lgs. 28 dicembre 1995, n. 546, ha disatteso le eccezioni del contribuente, che si era richiamato alle peculiarità dell'attività di parcheggio svolta sull'area per negare la sottrazione del suolo all'uso della collettività a vantaggio specifico di alcuni soggetti, facendo corretta applicazione della normativa vigente e non in virtù di apprezzamenti di fatto censurabili nei vizi attenenti alla loro motivazione.

A norma degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 507/1993, infatti, la tassa per l'occupazione di suolo pubblico è dovuta, non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed eccezionale di cui il tributo rappresenta il corrispettivo, indipendentemente da quella limitazione, e, cioè, per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità (cfr.: Cass., Sez. I civ., sent. 11 marzo 1996, n. 1996, Cass., Sez. I civ., sent. 19 maggio 1988, n. 3523).

La predeterminazione delle tariffe di parcheggio da parte dell'ente e gli oneri gravanti sul concessionario non possono valere, inoltre, neppure ad escludere lo specifico vantaggio del concessionario, esercitando egli con la gestione del parcheggio una tipica attività d'impresa alla quale il fine lucrativo non è soltanto naturalmente connesso, ma espressamente riconosciuto dal ricorrente con il riferimento alla remunerazione del lavoro svolto.

All'infondatezza dell'unico motivo segue il rigetto del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

il Fisco

(1) Cfr. la sentenza n. 17495 del 19 novembre 2003, in banca dati "il fiscovideò", con relativa nota.